



Convenzione di Stage Formativo per il corso di Operatore Socio Sanitario

(art.3. quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)

TRA

l'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Direttore Generale n.1/DG/2025 del 01/04/2025, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

La **SCUOLA FORMAZIONE OLIVETI S.r.l.**, con sede legale in via Napoleone III, 6 - 00185 Roma CF 17328951003 P. IVA 17328951003 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dall'Ing. Emiliano Oliveti in qualità di Amministratore unico della società nato a Rieti (RI) il 10/03/1979 C.F. LVT MLN 79C10 H282 W e residente in Loc. Marignano, snc – 02039 Toffia (RI);

PREMESSO

che oggetto della presente convenzione è consentire i tirocini formativi presso l'ASL di Rieti ai progetti di Qualificazione di Operatore Socio Sanitario e Riquilificazione (Adest, Ota, Osa, Ausiliare sanitario) in Operatore Socio Sanitario (OSS) come da come da Deliberazione Regione Lazio n.439 02/07/2019 realizzati da SCUOLA FORMAZIONE OLIVETI S.r.l. in regime di autofinanziamento con Autorizzazione della Regione Lazio.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Ambito applicativo

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196 il Soggetto Ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, n. 6 allievi contemporaneamente per le ore di tirocinio sanitario previste dai profili professionali di qualificazione e riquilificazione in O.S.S., gli allievi, per turno, in stage formativo su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art.18 della L. 196 del 1997.

Lo stage formativo, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro, qualora lo stagista fosse impegnato come lavoratore della struttura ospitante, lo svolgimento del tirocinio sarà obbligatoriamente fuori dal suo orario lavorativo.

Lo svolgimento dello stage formativo e di orientamento sarà seguito e verificato da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutore qualificato, indicato dal soggetto ospitante.

Articolo 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque

rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti

Articolo 3 – Progetto Formativo

Durante lo svolgimento dello stage formativo le attività di tirocinio si svolge secondo il Progetto Formativo individuale. Il Progetto Formativo deve contenere:

- a) Il nominativo del tirocinante;
- b) Il nominativo del tutor designato dal Soggetto Promotore e di quello designato dal Soggetto Ospitante;
- c) Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con espressa indicazione dei tempi di presenza presso la struttura del Soggetto Ospitante;
- d) Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL per gli infortuni sul lavoro e gli estremi identificativi della polizza di copertura per la responsabilità civile, stipulati dal soggetto promotore secondo le disposizioni di legge in materia;
- e) Le aree (Medica, Chirurgica etc.) di svolgimento del tirocinio;
- f) Le attività previste dal piano didattico;
- g) Le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- h) La tutela della riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4 - Obblighi del Soggetto Promotore

Il Soggetto Promotore si impegna a:

- a) Predisporre una scheda di verifica e di monitoraggio da somministrare al termine del tirocinio sia al responsabile dell'Azienda che al tirocinante;
- b) Provvedere alla corretta ed inequivocabile identificazione dei tirocinanti mediante apposito tesserino di riconoscimento da apporre in maniera visibile sulla divisa per tutta la durata del tirocinio;
- c) Fornire copia del progetto formativo al Soggetto Ospitante con largo anticipo rispetto all'inizio del periodo di tirocinio;
- d) Fornisce all'Ufficio Formazione e Tirocini i nominativi dei tirocinanti da inserire con largo anticipo prima dell'inizio del tirocinio;
- e) Fornisce ai tirocinanti le divise, le calzature e il cartellino di riconoscimento.

Articolo 5 - Obblighi del Soggetto Ospitante

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- a) Accogliere presso le proprie strutture gli studenti del Corso di formazione di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS), assicurando un fattivo affiancamento, finalizzato ad assicurare un'assistenza socio-sanitaria al paziente, curare l'igiene alla persona in ambiente domestico, sanitario e sociale e tenere i rapporti con i familiari dei pazienti e con il personale della struttura convenzionata;
- b) Realizzare il programma previsto dal Progetto Formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del progetto stesso;
- c) Compilare la scheda di verifica e monitoraggio di ogni singolo tirocinante ed inviarla al Soggetto Promotore in seguito alla conclusione;
- d) Tenere un foglio presenza del tirocinante siglato dal tutor e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso, da consegnare a fine tirocinio al Soggetto Promotore;

Articolo 6 - Obblighi del Tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- a) Partecipare all'attività di tirocinio nei tempi e con le modalità previste nel progetto, per quanto concerne gli orari di frequenza dovrà attenersi a quanto concordato con il tutor del

- soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento interno e alle norme e alle procedure della Struttura Ospitante;
- b) Sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene prodotti, informazioni, processi produttivi ed ogni altra attività o caratteristica dell'azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio;
 - c) Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Articolo 7 – Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Scuola) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

Articolo 8 – Assicurazione

Il soggetto promotore assicura il/gli stagisti/a contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL. In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione.

Il soggetto promotore assicura formazione specifica in materia di sicurezza (DGL 81/08 e ss.mm.ii.) sul posto del lavoro, come previsto dal piano didattico regionale in materia di Qualificazione e riqualificazione in OSS, per ogni tirocinante che presterà la sua opera presso le strutture che hanno sottoscritto la convenzione.

L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Rieti (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione della convenzione.

Articolo 9 – Dati Personali

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, la SCUOLA FORMAZIONE OLIVETI S.r.l., di Roma, accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. La SCUOLA FORMAZIONE OLIVETI S.r.l., di Roma, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente

provvedimento.

Articolo 10 – Regolamenti Aziendali

Per tutta la durata del rapporto, i Tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto dei Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Regolamento sulla Sicurezza e del Codice di comportamento, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.rieti.it).

Articolo 11 – Elenco Strutture disponibili

L'ASL Rieti autorizzata ad operare nel territorio con autorizzazione del Decreto del Commissario ad Acta con 15 gennaio 2019, n. U00004, dà la disponibilità alla frequenza di tutte le sedi Aziendali, in particolare il tirocinio Sanitario, potrà essere svolto presso:

- l'Ospedale "San Camillo de Lellis" – Viale Kennedy snc – 02100 Rieti;
- Distretto 1 Rieti, Antrodoco, S. Elpidio – Via delle Orchidee n.28 – 02100 Rieti;
- Distretto 2 Distretto Salario – Mirtense snc – 02047 Poggio Mirteto (RI);
- Casa della Salute Magliano Sabina – Voc.Filoni n. 1– 02046 Magliano Sabina (RI)

Le modalità di frequenza nelle strutture elencate saranno decise dalle competenti strutture organizzative;

Articolo 12 – Controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure per il conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie, che possano sorgere nell'adempimento di obblighi che non siano specificati nel presente Accordo in quanto resi necessari per un ottimale corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Per qualsiasi controversia connessa all'interpretazione, esecuzione o scioglimento dal presente accordo è competente in via esclusiva il foro di Rieti.

Articolo 13 – Spese contrattuali e di registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n.131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Rieti,

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Direttore Generale
Dott. Mauro Maccari

Scuola Formazione Oliveti S.r.l.
Il Amministratore Unico
Ing. Emiliano Oliveti